

rio; la Banca si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente afferma l'illegittimità della condotta della Banca sull'assunto che: «è noto che anche se sia contrattualmente prevista la facoltà di recedere *ad nutum*, il Giudice non si può esimere, per il mero fatto che le parti abbiano voluto tale previsione, dal valutare se il recesso sia stato intimato nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede cui devono attenersi le parti nell'esecuzione del contratto».

L'assunto è infondato.

Anzitutto la Banca ha intimato il recesso nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui al c/c concedendo un preavviso massimo di due mesi spettante alle microimprese; inoltre ha aderito alla richiesta della ricorrente di mantenere l'operatività del c/c (*omissis*).

Peraltro parte ricorrente assume che il recesso debba essere motivato, che i motivi devono essere esplicitati e possano essere vagliati secondo canoni di correttezza e buona fede.

La giurisprudenza citata a supporto non è pertinente perché la giurisprudenza ha costantemente affermato che «Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto» (indirizzo costante: da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 07.03.2008).

Va notato inoltre che dalla chiusura del conto non è derivato alcun problema di rientro ovvero di pagamento di un debito perché con la chiusura la Banca ha provveduto all'emissione di assegni circolari pari al saldo a credito del correntista che sono stati ritirati in data ... dal rappresentante dell'impresa *omissis*. Pertanto non è conferente al caso di specie il caso considerato da altra giurisprudenza che ha applicato un'interpretazione secondo buona fede della convenzione *inter partes* ed ha considerato illegittimo il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, quando «in concreto assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 24.08.2016).

In concreto parte ricorrente deduce l'illegittimità di comportamento della banca dalla essenzialità del-

le prestazioni di un operatore finanziario per la prosecuzione della propria attività di impresa a fronte dell'assenza di spiegazioni della Banca che ipotizza, per quanto non palesate, essere dipendenti esclusivamente dalle vicende penali che hanno coinvolto i due l.r rappresentanti dell'impresa, il precedente e l'attuale, e per cui si rappresenta l'esito non confermativo della ipotesi accusatoria. Rappresenta di avere contattato senza profitto altri Istituti di credito, e di volerne dare prova anche orale, e deduce da tanto l'avvaloramento del *periculum*.

La questione è male impostata perché, anche a voler ritenere che altri Istituti di credito non vogliano avviare rapporti con la società ricorrente, ed in tal senso depona la corrispondenza dimessa *sub. 12*, non per questo sussiste il *fumus* della pretesa a ristabilire i rapporti con Banca Intesa, perché essa opera sul mercato non già come monopolista ma in regime di concorrenza come uno dei tanti operatori del settore che si rapportano con la clientela in base a ordinari rapporti negoziali.

La circostanza che l'attuale legislazione scoraggi l'uso del contante per privilegiare le transazioni in via telematica non può ricadere a carico degli operatori economici come 'obbligo a contrarre' con chiunque e senza possibilità di selezione della clientela.

Siffatto obbligo non è stabilito dalla legislazione vigente e non è neppure ricavabile in base alla clausola di buona fede che non può patrocinare esiti interpretativi asistematici.

Le spese seguono la soccombenza. (*Omissis*)

☆☆☆

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202004702006](https://doi.org/10.19272/202004702006)

(1-2) LA BANCA NON È OBBLIGATA  
A CONTRATTARE  
CON I CORRENTISTI INDESIDERATI

Un correntista si lamenta, perché la banca non vuol più intrattenere con lui alcun rapporto ed ha esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente che era in essere; sullo sfondo stanno i suoi precedenti penali.

Il correntista dice che anche il recesso *ad nutum* deve essere esercitato in buona fede e – astrattamente – ha ragione.

Lo ha ribadito per i contratti bancari, ad es., Cass. civ., Sez. 1, 24 agosto 2016 n. 17291 (*Nuova giur. civ. comm.* 2017, 29):

in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo

buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità imprevedute ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate.

Infatti l'esercizio di un proprio diritto, ancorché sembri un ossimoro, deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare irragionevolmente l'altra parte, trasformandosi altrimenti in abuso, come ha detto ad es. Cass. 7 maggio 2013 n. 10568:

l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti; ne consegue, pertanto, che, nel contratto di agenzia, l'abuso del diritto è da escludere, allorché il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l'avviso ai clienti si prospetti come doveroso.

Che il recesso possa avvenire abusivamente è peraltro anche regola vigente, dato che la disciplina della subfornitura (L. n. 192/1998) all'art. 9, dove regola l'abuso di dipendenza economica, lo ravvisa nella «interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»: tra imprese ovviamente, peraltro come nel caso di specie.

E d'altronde che il contratto vada eseguito in buona fede – ivi incluso l'esercizio del diritto di recesso – è principio talmente pacifico da non necessitare di particolari motivazione, potendosi richiamare per tutti, nella vastissima letteratura in materia (che prende spunto dagli studi di RESCIGNO raccolti in *L'abuso del diritto*, Bologna, 1988): BIANCA, *Il contratto*, Milano, 2019, 698; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2010, II, 489.

Ciò rilevato dal profilo delle norme, però e come ha notato anche il Tribunale, se il recesso è sindacabile, allora «sarà onere di chi lo subisce la prova del suo esercizio abusivo» (GALGANO, *ibidem*) sicché, fallita la prova, la domanda risulta infondata.

Il secondo profilo della questione, del tutto diverso dal primo, è se sussista il diritto di un aspirante correntista a veder costituito *iussu iudicis* il rapporto, magari sull'allegazione dei rifiuti ricevuti da tutte le banche interpellate.

Il Tribunale correttamente non indaga le ragioni del rifiuto, perché la risposta è che solo di fronte ad attività esercitate in regime di monopolio esiste l'obbligo di contrarre (art. 2597 c.c.); e, aggiungiamo qui, si tratta del principio di autonomia contrattuale che trova fonte nell'art. 1322 c.c. e, per le imprese, ampia regolazione nella Legge n. 180/2011.

Che l'obbligo previsto dall'art. 2597 c.c. non trovi applicazione analogica è stato affermato da Cass. 7 maggio 1997 n. 3980 (*Foro it.* 1998, I, 1590): «non è configurabile a carico di un'associazione un obbligo di accogliere le domande di ammissione presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti, né può invocarsi l'applicazione analogica della disciplina dell'obbligo a contrarre che l'art. 2597 c.c. impone al monopolista legale», essendosi anche precisato che «l'art. 2597 c.c. pone a carico di colui che esercita un'impresa in condizione di monopolio l'obbligo di "contrattare" con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, non anche l'obbligo legale di fornire la prestazione richiesta, a prescindere dalla stipulazione del contratto» (Cass. 16 ottobre 1998, n. 10249, *Giust. civ.* 1999, I, 89), così postulando che la conclusione del contratto possa anche non avvenire.

Resta comunque il fatto che, in difetto di monopolio legale, ogni impresa, anche quella bancaria, è libera di rifiutare i clienti che non gradisca.

Sul tema, tra gli scritti più recenti, cfr. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, *Contr. Impr.* 2019, 1255.

GIANLUCA SICCHIERO  
Professore Ordinario  
di Istituzioni di Diritto Privato  
all'Università Ca' Foscari di Venezia

★★★